



Città di Cardano al Campo

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA DEI BENI COMUNI URBANI**

Approvato con deliberazione consiliare
n. 47 del 24.06.2015

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - I cittadini attivi
- Art. 5 - Patto di collaborazione
- Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici
- Art. 7 – Promozione della creatività urbana
- Art. 8 – Disposizioni generali
- Art. 9 - Proposte di collaborazione

CAPO II - INTERVENTI DI CURA

- Art. 10 - Gestione condivisa di spazi pubblici o privati ad uso pubblico
- Art. 11 - Affidamento di spazi verdi pubblici
- Art. 12 - Individuazione degli immobili

CAPO III - FORMAZIONE

- Art. 13 - Finalità della formazione
- Art. 14 - Il ruolo delle scuole e dell'asilo nido

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO E TRASPARENZA

- Art. 15 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Art. 16 - Autofinanziamento
- Art. 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
- Art. 18 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO V – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

- Art. 19 - Prevenzione dei rischi
- Art. 20 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
- Art. 21 - Tentativo di conciliazione

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITORIE

- Art. 22 - Clausole interpretative
- Art. 23 - Sperimentazione
- Art. 24 - Disposizioni transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni dell'art. 10 dello Statuto comunale del Comune di Cardano al Campo, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, per la cura dei beni comuni urbani.¹
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani:** i beni materiali che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti, ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione², per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - c) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - d) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura dei beni comuni urbani.
 - e) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - f) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
 - g) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

¹ Art. 10 Il volontariato:

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, concordate con l'Ente, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

² "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"

- a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) **Publicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) **Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- e) **Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- f) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- g) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura dei beni comuni urbani è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere gli interventi di cura dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Il Comune ammette, previa verifica delle necessità e priorità del servizio comunale interessato, la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7. Gli interventi di cura dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- le eventuali garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, da valutarsi in considerazione dell'entità degli interventi stessi;
- le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- le clausole di recessione da parte dell'Amministrazione, qualora ricorrano presupposti di interesse pubblico.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa e la gestione condivisa.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

Art. 7 - Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità l'Amministrazione comunale potrà riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

Art. 8 - Disposizioni generali

1. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune, disciplinato nel patto di collaborazione.

2. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi o degli edifici che potranno formare oggetto di interventi di cura, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, l'Amministrazione comunale individua la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione, la quale provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.

Art. 9 - Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione, il cui iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento;
- b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. La proposta di collaborazione è sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici i quali potranno esprimere le proprie valutazioni circa l'opportunità della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente, informandone la Giunta.

3. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta, fatto salvo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge,

4. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del funzionario di settore.

6. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO II - INTERVENTI DI CURA

Art. 10 - Gestione condivisa di spazi pubblici o privati di uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato ad uso pubblico,
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio.

Art. 11 - Affidamento di spazi verdi *pubblici*

1. Il Comune può affidare spazi verdi pubblici in regime di:
 - a) comodato d'uso gratuito a cittadini e ad associazioni di volontariato (ambientaliste, di anziani, di giovani, femminili, sportive, culturali, scout, parrocchie, condomini, ecc.)
 - b) concessione ad imprese, società, esercizi commerciali.
2. Le aree oggetto di affidamento, resteranno comunque di uso pubblico e fruibili dai cittadini in qualsiasi momento, salvo che esse non siano recintate, previo accordo con l'Amministrazione comunale; in tal caso dovrà essere formalizzato l'orario di accesso al pubblico.
3. I soggetti affidatari possono utilizzare l'area per scopi sociali, culturali, educativi, associativi e s'impegnano a perseguire finalità di tutela e rispetto del territorio e dell'ambiente; s'impegnano, inoltre, ad effettuare sull'area concessa la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per mantenere il decoro dell'area.
4. L'affidamento di tali aree non dà luogo a pretese di diritti di alcun genere e potrà essere revocato, con preavviso di almeno 6 mesi, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

Art. 12 - Individuazione degli immobili

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale, anche dall'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici, i monumenti, le edicole, ecc... che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica predetta ricognizione degli edifici, come pure la valutazione delle proposte, sono effettuate con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33.

CAPO III - FORMAZIONE

Art. 13 - Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
3. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;

Art. 14 - Il ruolo delle scuole e dell'asilo nido

1. Il Comune promuove il coinvolgimento dell'asilo nido e delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

Art. 15 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.³

4. A tal fine, nei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento possono essere previste esenzioni, per la durata indicata, quali ad esempio, dell'applicazione dell'imposta di pubblicità e/o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 16 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;

Art. 16 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Art. 17 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

³ I comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.)

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

6. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO V – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Art. 18 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura dei beni comuni urbani, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare e sull'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale.
2. Con riferimento agli interventi di cura a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un referente cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 1, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

Art. 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
3. L'amministrazione non risponde di danni derivanti da infortunio durante gli interventi di cura dei beni.

Art. 20 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITORIE

Art. 21 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura dei beni comuni urbani.

Art. 22 – Sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 23 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.